



Giovanni Morrocchesi, laureato in Giurisprudenza all'Università di Firenze, svolge le funzioni di Dirigente Amministrativo all'Ordine dei Medici di Firenze. È autore di diverse pubblicazioni di settore e ha partecipato a vari gruppi di lavoro tecnici presso la FNOMCeO.

# Certificati medici e Iva

*Estratto degli Atti del Convegno su "Certificati medici: dubbi e domande", svoltosi all'Ordine dei Medici di Firenze il 4 aprile 2012.*

## Premessa

Faremo una breve rassegna sugli aspetti fiscali connessi alle certificazioni mediche, con la doverosa premessa che si tratta di una serie di informazioni di base e pratiche, senza la pretesa di compiere un *excursus* esaustivo su tutte le questioni fiscali e tributarie che possono interessare i medici, per affrontare le quali è indispensabile avvalersi della consulenza di un esperto fiscale di propria fiducia. Alcuni medici, infatti, ritengono di poter gestire in proprio gli aspetti tributari, ma la materia è così complessa e articolata che in concreto l'assistenza professionale di un esperto fiscale è di fatto indispensabile.

## Certificati gratuiti e a pagamento

Ciò premesso, concentriamoci in particolare sui certificati medici facendo una prima distinzione: quelli che sono gratuiti per l'assistito e quelli invece che sono a pagamento. Questa distinzione ha senso solo per i medici dipendenti e convenzionati con il SSN, perché ovviamente se il medico è un libero professionista puro, i suoi certificati sono tutti indistintamente a pagamento.

Invece i medici dipendenti e convenzionati con il SSN devono essere consapevoli che alcuni certificati sono gratuiti per l'assistito, perché rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quindi si tratta di prestazioni ricomprese nella retribuzione che il medico percepisce dallo Stato. In particolare, i medici più frequentemente chiamati a rilasciare certificati sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e, ovviamente, i loro sostituti.

Nella Figura 1 sono elencati i principali esem-

### CERTIFICATI GRATUITI: ESEMPI

- Incapacità temporanea al lavoro
- Riammissione a scuola
- Attività sportiva non agonistica parascolastica
- Assistenza Domiciliare Integrata
- Denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffuse, AIDS, ecc.)

Figura 1

GIOVANNI MORROCCHESI

*Dirigente Amministrativo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze*

pi di certificati gratuiti per l'assistito se rilasciati dai medici pubblici. Si tratta di tipologie di certificati che la stessa Convenzione Nazionale per la Medicina Generale individua come ricompresi negli obblighi del medico, retribuiti con la quota capitolaria.

Al di fuori dei casi di cui sopra, si rientra nelle tipologie di certificati per i quali il medico ha diritto di chiedere un compenso. A questo punto bisogna valutare se il costo del certificato debba essere maggiorato da IVA oppure no. Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano esenti da IVA, ma a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, è necessario distinguere: se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell'interessato o della collettività, il compenso è esente da IVA. Invece se la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa o peritale

o medico-legale, allora il compenso è soggetto a IVA.

Nella Figura 2 sono riportati esempi di certificati a pagamento esenti da IVA perché la loro principale finalità è la tutela della salute dell'interessato o della collettività. Mentre nella Figura 3 sono riportati esempi di certificati a pagamento soggetti ad IVA al 21% perché la loro principale finalità è di far ottenere un beneficio economico o sociale all'interessato.

Ci possono comunque essere casi dubbi, in cui è obiettivamente difficile stabilire quale sia la finalità principale della prestazione medica, perché magari coesiste una finalità terapeutica con una di tipo medico-legale. In questi casi il medico è autorizzato a considerare la prestazione esente

### CERTIFICATI ESENTI IVA: ESEMPI

- Buona salute, sana e robusta costituzione, idoneità attività ludico-motoria
- Medicina del lavoro
- Esonero educazione fisica
- Infortunio INAIL
- Invio minori in colonie o comunità
- Ammissione case di riposo
- Soggiorni marini/montani
- Avvenuta vaccinazione
- Dieta personalizzata alla mensa
- Patenti di guida
- Porto d'armi
- Idoneità viaggi

Figura 2

da IVA se riporta la dizione “Finalità principale tutela della salute”, perché in caso contrario scatta l’assoggettamento ad IVA.

### Importo dei certificati a pagamento e fattura

Per quanto riguarda l’importo dei vari certificati, deve essere chiaro che a seguito delle liberalizzazioni intervenute con i decreti del 2006 e del 2011 la tariffa legale è stata abolita, per cui adesso vige il principio della libera determinazione del compenso, con obbligo del medico di dare una chiara e trasparente informazione al paziente e redigendo un preventivo di spesa, se il cliente lo richiede. Non esiste, quindi, nessuna tariffa obbligatoria che il medico deve rispettare. Al massimo può seguire le indicazioni e i suggerimenti proposti dalle associazioni di categoria, ma sempre avendo presente che si tratta di semplici consigli e non di tariffe vincolanti (Figura 4).

Sia che il certificato sia esente da IVA, sia che sia assoggettato ad IVA, è sempre e comunque obbligatorio che venga emessa la relativa fattura, perché, è appena il caso di dirlo, non è assolutamente consentito ricevere denaro senza emissione di fattura. La fattura deve riportare alcuni dati essenziali elencati nella Figura 5:

Alcune precisazioni. Il numero progressivo ogni anno solare deve iniziare da 1. La descrizione della prestazione deve, da un lato essere esaustiva, dall’altro deve essere rispettosa della privacy del paziente. È da sottolineare che quando il medico rilascia un certificato si dà per scontato che prima abbia visitato il paziente. Infatti

fra tutti gli esempi elencati nelle figure precedenti, gli unici certificati che possono essere rilasciati al limite anche senza una visita contestuale sono i cosiddetti “certificati anamnestici” per la patente di guida e per il porto d’armi, perché si tratta di atti che descrivono la storia clinica del paziente e non solo le sue condizioni di salute *hic et nunc*. Ma per tutti gli altri casi il certificato rappresenta l’atto finale di una visita medica, per cui la prestazione del medico è composta da due elementi inscindibili: visita e certificazione e il compenso riguarda indissolubilmente entrambi questi aspetti. Pertanto una descrizione in fattura che si ritiene adeguata in questi casi è: “Visita e certificazione medica”.

Un’altra precisazione riguarda il titolo di esenzione IVA, che va riportato solo per prestazioni esenti, ma non per le prestazioni soggette ad IVA.

Infine una precisazione sulla ritenuta d’acconto. Si tratta di un importo (solitamente pari al 20% del compenso) da detrarre dal compenso e che il debitore (cioè il beneficiario della prestazione) è obbligato a versare allo Stato.

La ritenuta d’acconto si indica in fattura solo se la prestazione è resa in favore di aziende pubbliche o private, imprese, società, ditte, altri professionisti (compresi i colleghi medici) e comunque in favore di soggetti titolari di Partita Iva che in questo caso sono chiamati “sostituti d’imposta”.

Da ciò ne consegue che il singolo paziente non rientra in queste categorie, per cui nei suoi confronti la fattura del medico non dovrà mai riportare la ritenuta d’acconto. Come già accennato, il beneficiario della prestazione (azienda, impresa, ditta, ecc.) è obbligato a versare allo Stato l’importo della ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della fattura utilizzando il modello F24. Si tratta di un adempimento che grava sul sostituto d’imposta e non sul medico.

L’azienda (o impresa, o ditta, ecc.) poi dovrà anche rilasciare al medico una certificazione fiscale con la quale attesta di aver regolarmente versato allo Stato l’importo di tale ritenuta. Tutto questo è corretto nel caso in cui il medico operi in

### CERTIFICATI SOGGETTI A IVA: ESEMPI

- Medicina legale - perizie
- Riconoscimento causa di servizio
- Infortunio per motivi privati
- Assicurazioni
- Invalidità
- Idoneità svolgimento generica attività lavorativa
- Mancata comparizione tribunale
- Inabilità per riscossione pensione
- Altri certificati per fini privati

Figura 3

### IMPORTO CERTIFICATI A PAGAMENTO

- Tariffa legale abolita
- Libera determinazione del compenso
- Informazione e trasparenza sul compenso
- Preventivo scritto se richiesto dal cliente

Figura 4

### FATTURA (NOTULA)

- Data e numero progressivo
- Partita IVA del medico
- Dati del cliente - Codice fiscale (facoltativo)
- Descrizione prestazione
- Titolo di esenzione IVA (per prestazioni esenti): art. 10 n. 18 DPR 633/1972
- Ritenuta d’acconto 20% (per prestazioni a sostituti d’imposta)
- Netto riscosso
- Marca da bollo € 1,81 (prestazioni esenti superiori a € 77,47)

Figura 5

regime di contabilità ordinaria. Se invece rientra in un regime fiscale agevolato, la ritenuta d'acconto non va conteggiata. Per maggiori chiarimenti sui regimi agevolati è indispensabile consultare un esperto fiscale di fiducia.

Qual è il momento temporale in cui il medico deve rilasciare la fattura? Semplicemente nello stesso momento in cui riceve il compenso. Le due cose, quindi, sono contestuali. Tant'è che la firma del medico sulla fattura equivale a quietanza, cioè ad attestazione dell'avvenuto pagamento. Il medico quindi deve evitare sia di emettere la fattura prima di aver riscosso, sia di emetterla dopo aver riscosso.

Nel primo caso perché si tratterebbe di una falsa fatturazione, nel secondo caso perché si tratterebbe di un incasso "in nero" finché non viene emessa la fattura. Per evitare ogni problema, quindi, è necessario attenersi al rigoroso principio "di cassa": la fattura è contestuale alla riscossione. Nell'ipotesi di prestazioni del medico che si protraggono nel tempo, è certamente possibile chiedere degli acconti al paziente, ma questi vanno immediatamente fatturati e non è corretto rimandare la fatturazione a fine prestazione.

### Riscossione del compenso

Le modalità di riscossione del compenso sono varie sono riassunte nella Figura 6.

La più frequente è l'utilizzo del denaro contante, ma con il limite dei 999,99 euro, al di sopra del quale è obbligatorio riscuotere con uno strumento di pagamento tracciabile (assegni non trasferibili, bonifici, POS, carte di credito).

Ovviamente queste opzioni non hanno molto senso per la riscossione dei certificati a pagamento, il cui importo è sempre senz'altro minore del limite di legge per la riscossione in contanti. Ma è bene ricordare che anche i professionisti medici, allo stesso modo degli imprenditori, sono tenuti a rispettare gli strumenti di pagamento previsti dalla legge.

Il denaro riscosso dall'attività professionale può confluire nel conto corrente bancario o postale personale del medico, in quanto la norma del 2006 che imponeva la separazione del conto corrente privato dal conto corrente professionale è stata abrogata nel 2008. Tuttavia se il medico utilizza un unico conto corrente, sia per l'attività professionale che per la sua vita privata, è bene

#### MODALITÀ RISCOSSIONE

- Contanti fino a € 999,99
- Assegni non trasferibili
- Bonifici
- POS
- Carte di credito

Figura 6

che sappia che, dal punto di vista fiscale, ogni somma che transita su quel conto può essere considerata afferente all'attività professionale ed è il medico a dover dar prova che una parte di tali somme riguardano la sua vita privata.

Per evitare di doversi giustificare con gli organi di controllo è quindi consigliato (anche se non è obbligatorio) separare la gestione professionale da quella personale e, quindi, avere due conti correnti separati.

### Prestazioni occasionali

Infine un accenno alle prestazioni occasionali. Il medico può fare prestazioni saltuarie e occasionali senza dover aprire la Partita Iva? In teoria sì perché se non si superano i 5.000 euro l'anno di compensi la legge ammette la possibilità di non aprire la Partita Iva, proprio perché si tratta di attività che non ha i caratteri dell'abitudine. Ma il medico è un professionista iscritto ad un Albo professionale e gli organi di controllo affermano con decisione che un professionista iscritto ad un Albo non può dire di svolgere la sua attività "non abitualmente" perché se così fosse non sarebbe iscritto ad un Albo.

È un ragionamento che potrebbe essere oggetto di discussione, ma è necessario essere consapevoli che gli organi di controllo contestano sempre e comunque ad un professionista iscritto ad un Albo (com'è il medico) l'eventuale mancato possesso della Partita Iva, per cui il suggerimento è di limitare l'occasionalità solo a rare e non programmate sostituzioni ai medici di medicina generale e di aprire la Partita Iva per non rischiare contestazioni.

Magari, se ricorrono i presupposti, scegliendo un regime contabile agevolato che non comporta gravosi adempimenti burocratici, ma sempre e comunque con il possesso della Partita Iva. In questi casi sicuramente il consulente fiscale saprà fornire informazioni più approfondite.

TM

#### IL MEDICO PUO' FARE PRESTAZIONI OCCASIONALI?

- In teoria SI', se non si superano i 5.000 euro l'anno
- In pratica NO, perché l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'iscrizione all'Albo sia "idoneo presupposto per considerare il soggetto come esercente attività di carattere abituale"
- Suggerimento: limitare l'occasionalità solo a rare e non programmate sostituzioni ai medici di famiglia e aprire la Partita IVA per non rischiare contestazioni

Figura 7